

Articoli

PAGINA 18 – Mercoledì 7 Febbraio 1996 – N. 37 – IL SOLE – 24 ORE
 Norme e tributi

Dalle Finanze i coefficienti '95 per il capital gain «analitico»

La "Gazzetta Ufficiale" del 5 febbraio scorso riporta il decreto con cui il ministro delle Finanze ha reso noti i coefficienti di adeguamento che dovranno essere utilizzati nella prossima dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze in "regime analitico" realizzate nel periodo di imposta 1995. Le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, Tuir sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto, individuato a partire dagli acquisti più recenti, in base a un criterio Lifo. Ai fini della determinazione delle plusvalenze il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, dovrà essere adeguato. L'adeguamento deve essere effettuato sulla base di coefficienti pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi. In passato il valore iniziale veniva, invece, incrementato in relazione alle variazioni fatte registrare dal Pil. Per le cessioni di partecipazioni in società di persone che non svolgono attività immobiliare o finanziaria, il valore iniziale, rivalutato come sopra, deve essere aumentato dei redditi imputati nei vari esercizi al socio e diminuito degli utili effettivamente distribuiti. In sede di dichiarazione dei redditi i contribuenti saranno tenuti a compilare un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Tale prospetto dovrà essere conservato dai contribuenti e da questi esibito ovvero trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

Marco Levis

◀ [Indice](#)

I coefficienti di adeguamento

Anno di acquisto	Coefficiente	Anno di Acquisto	Coefficiente
1995	1,0000	1970	11,9528
1994	1,0536	1969	12,5606
1993	1,0950	1968	12,9132
1992	1,1410	1967	13,0778
1991	1,2027	1966	13,3394
1990	1,2798	1965	13,6064
1989	1,3579	1964	14,1974
1988	1,4476	1963	15,0393
1987	1,5193	1962	16,1697
1986	1,5895	1961	16,9944
1985	1,6865	1960	17,4911
1984	1,8315	1959	17,9556
1983	2,0253	1958	17,8805
1982	2,3288	1957	18,7372
1981	2,7094	1956	19,0990
1980	3,2161	1955	20,0493
1979	3,8962	1954	20,6122
1978	4,5093	1953	21,1663
1977	5,0706	1952	21,5785
1976	5,9884	1951	22,4952
1975	6,9777	1950	24,6802
1974	8,1757	1949	24,3488
1973	9,7654	1948	24,7056
1972	10,7780	1947	26,1584
1971	11,3836		